

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-5491 del 28/11/2019
Oggetto	REGOLAMENTO REGIONALE N° 41/2001 ARTT. 27, 28 E 31 - FONDAZIONE DI PIACENZA E VIGEVANO. RINNOVO CON VARIANTE NON SOSTANZIALE (CAMBIO TITOLARITÀ E RIDUZIONE DEL PRELIEVO) DELLA CONCESSIONE DI DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA SOTTERRANEA IN COMUNE DI PIACENZA AD USO IRRIGAZIONE AREE VERDI - PROC. PCPPA0020 - SINADOC 22500/2019
Proposta	n. PDET-AMB-2019-5641 del 26/11/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ADALGISA TORSELLI

Questo giorno ventotto NOVEMBRE 2019 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ADALGISA TORSELLI, determina quanto segue.

OGGETTO: REGOLAMENTO REGIONALE N° 41/2001 ARTT. 27, 28 E 31 – FONDAZIONE DI PIACENZA E VIGEVANO. RINNOVO CON VARIANTE NON SOSTANZIALE (CAMBIO TITOLARITÀ E RIDUZIONE DEL PRELIEVO) DELLA CONCESSIONE DI DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA SOTTERRANEA IN COMUNE DI PIACENZA AD USO IRRIGAZIONE AREE VERDI - PROC. PCPPA0020 – SINADOC 22500/2019.

LA DIRIGENTE

VISTI:

- il R.D. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche) e il R.D. 1775/1933 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici); la l. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); il D.Lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale); il D.Lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni);
- la L.R. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare gli artt. 152-156; la L.R. 9/1999 (Disciplina della procedura di V.I.A); il r.r. 41/2001 (Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica); la L.R. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali); il Piano di tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, n. 40/2005; la L.R. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17; la L.R. 2/2015, in particolare l'art. 8 (Entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico);
- le d.G.R. in materia di canoni e spese istruttorie, 609/2002 e 1325/2003; 1274, 2242 e 1994 del 2005; 1985/2011; 65/2015; la d.G.R. 787/2014, sulla durata delle concessioni; la d.G.R. 2067/2015 (Attuazione Direttiva Quadro sulle Acque 2000/60/CE);
- il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale approvato dall'Amministrazione Provinciale di Piacenza con atto C.P. n.69 del 2 luglio 2010 e la nota pervenuta il 17.02.2017 con n. 1809 di prot. con la quale l'Amministrazione Provinciale forniva una interpretazione delle disposizioni contenute nelle Norme del vigente PTCP (Allegato N5) in merito all'obbligo di installazione dei misuratori di portata;

DATO ATTO che:

- con Deliberazione della Giunta Regionale Emilia – Romagna n. 1181/2018 è stato approvato l'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla L.R. n. 13/2015, attribuendo alle Aree Autorizzazioni e Concessioni territorialmente competenti lo svolgimento delle funzioni relative al demanio;
- sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di Arpae nn. 70/2018, 90/2018 e 106/2018 alla sottoscritta responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

DATO ATTO che:

- con atto cumulativo n° 17049 del 16/11/2005 del Servizio Tecnico di Bacino Trebbia-Nure veniva individuata quale concessione preferenziale alla ditta La Rinnova del pneumatico Cassinelli Ferdinando di Cassinelli Francesca e assentita alla stessa la concessione per la derivazione di acqua pubblica sotterranea, ad uso igienico e altri usi, mediante n° 1 pozzo situato in Comune di Piacenza – Via 1° Maggio (identificato al N.C.T. Comune di Piacenza al Foglio 47, Mappale 310-967), con scadenza fissata al 31/12/2005 (proc. PCPPA0020);
- essendo in seguito cessata l'attività della ditta summenzionata, la proprietaria del sopra descritto terreno, sig.a Cassinelli Francesca, ha provveduto a richiedere il rinnovo della concessione rilasciata con il summenzionato atto;
- con atto cumulativo n° 15408 del 03/12/2012 è stato disposto il rinnovo della suddetta concessione con approvazione di relativa variante riguardante sia la titolarità della concessione, (ora Francesca Cassinelli) sino al 31/12/2015;
- in data 29/06/2016 (prot. ARP AE n° 6819), il dott. Massimo Toscani (C.F. TSCMSM52P23G535F), in qualità di Presidente e legale rappresentante della Fondazione di Piacenza e Vigevano con sede in Comune di Piacenza, Via Sant'Eufemia n° 13 (C.F. 01132490333) ha presentato richiesta di rinnovo con variante non sostanziale (cambio della titolarità e riduzione del prelievo) della concessione di derivazione da acque pubbliche sotterranee mediante il predetto pozzo;
- successivamente, in data 12/07/2016 (prot. ARP AE n° 7377), la sig.a Francesca Cassinelli (C.F. CSSFNC42E64G535C) ha fatto pervenire a questo Servizio formale istanza di rinuncia alla concessione in parola contenente anche la richiesta di restituzione della cauzione pari a € 136,70, versata in data 16/01/2006, in ottemperanza a quanto disposto dalla concessione rilasciata con il già citato atto n° 17049/2005;
- inoltre, in data 11/07/2019 (prot. 110931 del 15/07/2019), il medesimo succitato dott. Massimo

Toscani, ha presentato, relativamente alla pratica del pozzo cod. proc. PCPPA0020, ulteriore documentazione dalla quale si evince che il prelievo di cui trattasi ha le caratteristiche di seguito descritte:

- prelievo da esercitarsi mediante pozzo avente profondità di m 50;
- ubicazione del prelievo: Comune di Piacenza, Via 1° Maggio n° 62, su terreno di proprietà del richiedente censito al Foglio n° 47, Mappale n° 1260 (numero aggiornato a seguito avvenuta compravendita); coordinate UTM 32: X: 552.462 Y: 4.988.766;
- destinazione della risorsa ad uso irrigazione aree verdi;
- portata massima di esercizio pari a l/s 3;
- volume d'acqua complessivamente prelevato pari a mc/annui 300,00;

CONSIDERATO che la domanda presenta i requisiti per essere sottoposta al procedimento di concessione di derivazione da acque sotterranee ai sensi del combinato disposto degli artt. 5 e seguenti, 27, 28 e 31 del R.R. n° 41/2001;

DATO INOLTRE ATTO che la destinazione d'uso della risorsa idrica è qualificabile, per la definizione del canone, come uso “igienico ed assimilati”;

CONSIDERATO che, nel procedimento istruttorio, non sono emerse sopravvenute ragioni di pubblico interesse in relazione alla tutela della qualità, quantità ed uso della risorsa né condizioni riconducibili alle cause di diniego di cui all'art. 22 del R.R. 41/2001;

CONSIDERATO:

- che il rilascio del titolo concessorio è subordinato al parere dell'Autorità di Bacino, ai sensi dell'art. 7, R.D. 1775/1933 e degli artt. 9 e 12, R.R. 41/2001, ad oggi Autorità di Distretto Idrografico del Fiume Po;
- che la medesima Autorità distrettuale ha approvato la c.d. “*Direttiva Derivazioni*” (delib. 8/2015, aggiornata dalla delib. 3/2017), precisando che l'espressione del parere di competenza non è necessaria nei casi in cui la garanzia dell'equilibrio del bilancio idrico possa ritenersi verificata sulla base dei criteri di cui al c.d. “*Metodo Era*”, definiti dalla medesima direttiva;
- che in base alla valutazione *ex ante* condotta col “*metodo Era*”, la derivazione oggetto di concessione ricade nei casi di “*Attrazione*”, definiti dalla medesima direttiva;

RITENUTO inoltre di concedere il quantitativo richiesto di mc. 300,00, con obbligo tuttavia d'installare il contatore per le verifiche dei quantitativi d'acqua estratti dal pozzo;

ACCERTATO che il richiedente:

- ha corrisposto le spese istruttorie e quanto dovuto per i canoni fino all'anno 2019;
- ha versato la somma pari a 250 euro a titolo di deposito cauzionale;

RITENUTO, sulla base dell'istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi al rilascio del rinnovo, con variante non sostanziale (cambio di titolarità e riduzione del prelievo), della concessione codice pratica PCPPA0020;

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di assentire alla Fondazione di Piacenza e Vigevano con sede in Comune di Piacenza, Via Sant'Eufemia n° 13 (C.F. 01132490333), fatti salvi i diritti di terzi, il rinnovo con variante non sostanziale (cambio di titolarità e riduzione del prelievo) della concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea, codice pratica PCPPA0020, ai sensi degli artt. 27, 28 e 31 R.R. 41/2001, con le caratteristiche di seguito descritte:
 - prelievo da esercitarsi mediante pozzo avente profondità di m 50;
 - ubicazione del prelievo: Comune di Piacenza, Via 1° Maggio n° 62, su terreno di proprietà del richiedente censito al Foglio n° 47, Mappale n° 1260; coordinate UTM 32: X: 552.462 Y: 4.988.766;
 - destinazione della risorsa ad uso irrigazione aree verdi;
 - portata massima di esercizio pari a l/s 3;
 - volume d'acqua complessivamente prelevato pari a mc/annui 300,00;
 - corpo idrico interessato: cod. 0032ER-DQ1-CL - nome: CONOIDE TREBBIA-LURETTA – CONFINATO SUPERIORE (limite acquifero A2 mt 106,87 da p.c.);
2. di stabilire che la concessione è valida **fino al 31/12/2025**;
3. di approvare il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, sottoscritto per accettazione dal concessionario in data 11/11/2019;
4. di dare atto che i canoni dovuti sino all'anno 2019 sono stati pagati;
5. di dare atto che la somma richiesta a titolo di deposito cauzionale, quantificata in 250 euro, è stata versata;
6. di dare atto che, come richiesto dalla precedente intestataria della concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea attraverso il pozzo di cui trattasi, sig.a Francesca Cassinelli (C.F.

CSSFNC42E64G535C) la somma, quantificata in € 136,70, versata, in ottemperanza a quanto disposto dalla concessione rilasciata con il già citato atto n° 170497/2005, a titolo di deposito cauzionale, in data 16/01/2006, dovrà essere restituita;

7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. 33/2013, sulla base degli indirizzi interpretativi di cui alla d.G.R. 486/2017;
8. di provvedere alla pubblicazione per estratto del presente provvedimento sul BURERT;
9. di dare atto che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, d.P.R. 131/1986;
10. di dare atto che la Responsabile del procedimento è la dott.ssa Adalgisa Torselli;
11. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi dell'art. 133 c. 1, lett. b), D.Lgs. n. 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140, 143 e 144, R.D. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica;
12. di notificare il presente provvedimento nei termini di legge.

La Responsabile

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza

dott.a Adalgisa Torselli

ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni del rinnovo con variante non sostanziale (cambio di titolarità e riduzione del prelievo) della concessione di derivazione da acque pubbliche da rilasciarsi alla Fondazione di Piacenza e Vigevano con sede in Comune di Piacenza, Via Sant'Eufemia n° 13 (C.F. 01132490333 (codice pratica PCPPA0020).

ARTICOLO 1- DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELLE OPERE DI PRESA

1. L'opera di presa è costituita da n. 1 pozzo avente profondità di m 50, con tubazione di rivestimento in ferro del diametro di mm 323, equipaggiato con elettropompa sommersa della potenza di Kw/h 2,2.
2. L'opera di presa è sita in Comune di Piacenza, Via 1° Maggio n° 62, su terreno di proprietà del richiedente censito al Foglio n° 47, Mappale n° 1260; coordinate UTM 32: X: 552.462 Y: 4.988.766.

ARTICOLO 2 - QUANTITÀ, MODALITÀ E DESTINAZIONE D'USO DEL PRELIEVO

1. La risorsa idrica prelevata è destinata ad uso irrigazione aree verdi.
2. Il prelievo di risorsa idrica è stabilito nel limite di portata massima di esercizio pari a l/s 3 e nel limite di volume complessivo pari a mc/annui 300,00.
3. Il prelievo avviene dal corpo idrico cod. 0032ER-DQ1-CL - nome: CONOIDE TREBBIA-LURETTA – CONFINATO SUPERIORE (limite acquifero A2 mt 106,87 da p.c.).

ARTICOLO 3 - CANONE DI CONCESSIONE

1. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone annuo entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, pena l'avvio delle procedure per il recupero del credito, anche se non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte dell'acqua concessa.
2. Il concessionario è tenuto ad adeguare il canone in base all'aggiornamento o rideterminazione disposto mediante deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento. Qualora la Giunta non provveda entro tale termine, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.

ARTICOLO 4 - DEPOSITO CAUZIONALE

1. Il deposito cauzionale versato, pari a 250 euro, viene restituito alla scadenza naturale o anticipata della concessione qualora risultino adempiute tutte le obbligazioni derivanti dall'atto di concessione.
2. L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito anche nei

casi di rinuncia e dichiarazione di decadenza.

ARTICOLO 5 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA

1. La concessione è valida fino al **31/12/2025**.
2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare il prelievo in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.
3. Il concessionario può rinunciare alla concessione dandone comunicazione scritta all'Amministrazione concedente, fermo restando l'obbligo di pagare il canone fino al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.
4. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di rinunciare alla concessione o di non rinnovarla è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 6 - REVOCA/DECADENZA

1. Il concessionario decade dalla concessione nei seguenti casi: destinazione d'uso diversa da quella concessa; mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari; mancata installazione del dispositivo per la misurazione delle portate e dei volumi di acqua prelevata; mancato pagamento di due annualità del canone; subconcessione a terzi. L'Amministrazione concedente dichiara la decadenza dalla concessione qualora il concessionario, regolarmente diffidato, non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla diffida. Nel caso di subconcessione a terzi, la decadenza è immediata.
2. L'Amministrazione concedente può revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico o qualora si rendano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto e, comunque, al verificarsi degli eventi che ne avrebbero determinato il diniego. La revoca della concessione non dà diritto ad alcuna indennità.
5. In caso di revoca o decadenza, il concessionario è tenuto agli adempimenti indicati dall'Amministrazione concedente per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 7- OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

1. **Dispositivo di misurazione** – Il concessionario è tenuto ad installare idoneo e tarato dispositivo di misurazione della portata e del volume di acqua derivata e a trasmettere i risultati rilevati entro il 31 gennaio di ogni anno, ad ARPAE – Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza e al Servizio Tutela e Risanamento Acqua, Aria e Agenti fisici della Regione Emilia Romagna. Il concessionario è tenuto a consentire al personale di controllo l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e registrate.
2. **Cartello identificativo** – Il concessionario è tenuto a collocare in prossimità delle opere di presa il cartello identificativo che individua una regolare utenza di acqua pubblica.
3. **Variazioni** – Il concessionario è tenuto a comunicare preventivamente all'Amministrazione concedente ogni variazione relativa alla destinazione d'uso dell'acqua e alle opere di prelievo contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, ai fini della necessaria autorizzazione.
4. **Sospensioni del prelievo** – Il concessionario è tenuto a sospendere il prelievo qualora l'Amministrazione concedente disponga limitazioni temporali o quantitative dello stesso. La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti per un periodo non superiore ai tre mesi non dà luogo a riduzione del canone annuo.
5. **Subconcessione** – Il concessionario non può cedere o vendere a terzi la risorsa idrica oggetto di concessione, pena la decadenza immediata dal diritto a derivare.
6. **Cambio di titolarità** – Il concessionario è tenuto a comunicare il cambio di titolarità all'Amministrazione concedente entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento.
7. **Cessazione dell'utenza** – Il concessionario è tenuto a comunicare l'eventuale cessazione dell'utenza da qualsiasi causa determinata, e ad eseguire, a proprie spese, le prescrizioni impartite dall'Amministrazione concedente per la rimozione delle opere di presa ed il ripristino dei luoghi. Nel caso in cui non vi provveda, l'Amministrazione concedente procede d'ufficio all'esecuzione dei lavori, con onere delle spese a carico del concessionario.
8. **Responsabilità del concessionario** - Il concessionario è tenuto al risarcimento dei danni arrecati, in dipendenza della concessione, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione concedente indenne da qualsiasi responsabilità anche giudiziale.

ARTICOLO 8 – VERIFICA DI CONGRUITÀ

L'Amministrazione concedente può rivedere, modificare o revocare la concessione qualora non sia verificata la congruità della derivazione con gli obiettivi da raggiungere al 2021 e al 2027, ai sensi della

direttiva 2000/60/CE, senza corresponsione di alcun indennizzo a favore del concessionario, fatta salva la riduzione del canone.

ARTICOLO 9 - SANZIONI

Fatti salvi ogni altro adempimento o comminatoria previsti dalle leggi vigenti, il titolare della presente concessione è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall'art. 155 comma 2 della L.R. 3/1999 e ss. mm. e integrazioni, qualora violi gli obblighi e/o le prescrizioni previste dal presente disciplinare.

Il sottoscritto Massimo Toscani (C.F. TSCMSM52P23G535F), in qualità di Presidente e legale rappresentante della Fondazione di Piacenza e Vigevano (C.F. 01132490333), presa visione del presente disciplinare di concessione, dichiara di accettarne le condizioni e gli obblighi.

in data 11/11/2019

**Firmata, per accettazione, dal legale
rappresentante della concessionaria**

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.